



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Corpo di Polizia Municipale

Repertorio generale n. 365

ORDINANZA n. 45 del 22 febbraio 2012

Disciplina della circolazione degli autocarri nel centro urbano .-

IL SINDACO

CONSIDERATO le caratteristiche delle strade del centro urbano e valutati anche i volumi di traffico quotidiani, il notevole numero di corse degli autobus del servizio pubblico urbano ed extraurbano;

ATTESO che il transito in contemporanea anche di mezzi di trasporto merci di grandi dimensioni è di notevole ostacolo alla fluidità della circolazione stradale, causa di notevoli intralci nonchè di pericolo per la sicurezza della circolazione stessa;

RITENUTO opportuno quindi, interdire il transito nelle strade del centro urbano di autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati con massa complessiva superiore a 6,5 t. almeno nella fascia oraria di maggiore intensità di traffico;

UDITO il parere del Comando di Polizia Municipale;

VISTO il parere favorevole del Dirigente il 3° Settore - Assetto e Gestione del Territorio;

VISTO il vigente Codice della Strada, ed in particolare l'art. 7, ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A decorrere dalla installazione della necessaria segnaletica, nel centro urbano di Ortona è vietato il transito di autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati con massa complessiva superiore a 6,5 t. dalle ore 07:00 alle ore 21:00;

Ai fini della esecuzione di lavori edili o altro, comportanti l'utilizzo di veicoli con massa complessiva superiore a 6,5 t., gli interessati richiederanno autorizzazione al Comando di Polizia Municipale, con un anticipo di almeno 7 (sette) gg. rispetto alla data prevista per le operazioni, comunicando la finalità dei lavori da eseguire, l'elenco dei mezzi da utilizzarsi corredato di numero di targa e massa complessiva a pieno carico, e l'itinerario per raggiungere il luogo dei lavori; l'autorizzazione s'intenderà tacitamente rilasciata salvo espresso parere contrario del predetto Comando.

Manda a dar notizia della presente Ordinanza al pubblico nelle forme di legge e con l'installazione della prescritta segnaletica stradale nel rispetto del Reg.to di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e s. m. e i.. Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso: entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Abruzzo nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seg. della L. 1034/1971 e s. m. e i., o al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Reg.to di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada – D.P.R. 495/92 - e s. m. e i.; oppure entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seg. del D.P.R. 1199/1971.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza dalla Residenza Comunale, addì

22 febbraio 2012

IL SINDACO
(Ing. Nicola FRATINO)